



**PELLIZZER & PARTNERS**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

*CIRC. N. 09/2017*

Castelfranco Veneto, 13 Dicembre 2017

*Oggetto:* **LA PROROGA PER IL 2018 DEL SUPER E IPER AMMORTAMENTO**

Tra le principali misure in materia di **riduzione della pressione fiscale** contenute nel **DDL della legge di Bilancio** troviamo l'**articolo 5** che dispone la proroga anche per l'anno 2018 delle agevolazioni note come iper ammortamento e super ammortamento che consentono ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati.

In particolare:

- il comma 1 dispone **la proroga del super ammortamento**, introducendo tuttavia alcune novità rispetto alla norma oggi in vigore;
- il comma 2 dispone **la proroga dell'iper ammortamento**;
- il comma 3 dispone **la proroga della maggiorazione nella misura del 40%** del costo di acquisizione di beni immateriali per i soggetti che fruiscono dell'iper ammortamento;
- il comma 4 disciplina quali sono **gli obblighi documentali** per poter beneficiare delle agevolazioni;
- il comma 5 disciplina i **casi di esclusione dell'agevolazione**;
- i commi 6 e 7 consentono a specifiche condizioni di beneficiare delle agevolazioni qualora vengano realizzati **investimenti sostitutivi**.

L'articolo 5, al **comma 1**, prevede per i titolari di redditi d'impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** l'aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque **prorogata**, ma rispetto al passato **nella misura del 30%** in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente.

L'investimento deve essere realizzato dal **1° gennaio 2018** fino al **31 dicembre 2018**, ovvero fino al **30 giugno 2019** a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione

Da un punto di vista **oggettivo** la norma prevede l'esclusione dall'agevolazione degli investimenti in **veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Rispetto al passato quindi l'**esclusione** riguarda **tutti i veicoli di cui all'articolo 164**, comma 1, del Tuir.

L'articolo 5, **comma 2**, proroga l'**iper ammortamento** disposto dalla legge di Bilancio 2017; agevolazione che consente di maggiorare, nella misura del **150%**, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla **trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0**, inclusi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017. Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2018** ovvero fino al **31 dicembre 2019**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

- l'ordine risulti **accettato dal venditore**;
- sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Il successivo **comma 3** prevede poi la **proroga della maggiorazione**, nella misura del **40%**, del costo di **acquisizione dei beni immateriali (software)** funzionali alla **trasformazione tecnologica** secondo il modello *Industria 4.0* (beni ricompresi nell'Allegato B alla citata legge di Bilancio 2017), applicabile ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.

Sostanzialmente confermata dal **comma 4**, la **documentazione richiesta** per poter beneficiare dell'agevolazione secondo la quale l'impresa interessata è tenuta ad acquisire una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000 una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione.

Come disposto poi dal successivo **comma 5**, sono confermate **le cause di esclusione** dalle agevolazioni (già previste dalla legge di Stabilità 2016); non potranno beneficiare del super ammortamento o dell'iper ammortamento:

- i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al **6,5%**;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016.

Inoltre viene confermato che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento il **comma 6** disciplina l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione; viene previsto che il beneficio non venga meno per le residue quote, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla Legge 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui in cui **l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario**, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del **minor costo agevolabile**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*M. Pellizzer*

*M. Hekri*